

Focus Team Diritto dello Sport

11 Maggio 2020

L'emergenza Covid-19 e il settore sportivo: il secondo approfondimento del ciclo sulle principali tematiche di interesse è dedicato alle misure emergenziali in materia di sostegno alla liquidità, profili di diritto societario e provvedimenti in materia fiscale

Focus Team Diritto dello Sport

**Focus Team Leader**

Marco Maniscalco
marco.maniscalco@belex.com
 tel. +39-02-771131

**Autori**

Enrico Vaccaro
enrico.vaccaro@belex.com
 tel. +39-02-771131

Giorgio Frasca
giorgio.frasca@belex.com
 tel. +39-02-771131

Gianmarco Tortora
gianmarco.tortora@belex.com
 tel. +39-02-771131

Giovanni Guglielmo
giovanni.guglielmo@belex.com
 tel. +39-02-771131

1. Premesse

Il comparto sportivo professionistico e dilettantistico, a maggior ragione quello degli sport e delle serie c.d. “*minor*”, è tra quelli in assoluto più colpiti dagli effetti dell'epidemia Covid-19 e dalle relative misure di contenimento disposte dalle pubbliche autorità.

Se la sospensione delle principali competizioni e dei campionati nazionali ha fin da subito azzerato i ricavi tipici delle società (mancati introiti da botteghino, sponsorizzazioni, diritti televisivi e merchandising), la probabile chiusura al pubblico degli impianti sportivi anche nel prossimo futuro rende fin d'ora necessario un complessivo ripensamento degli attuali equilibri (anche contrattuali) e dinamiche economiche e sociali attorno alle quali gravita l'intero comparto.

Per garantire la tenuta e la continuità del sistema occorre, dunque, agire tempestivamente attraverso le misure e gli strumenti previsti (o comunque consentiti) dalla legge e dalla decretazione d'urgenza.

Attraverso una serie dedicata di newsletter, analizzeremo insieme le questioni più urgenti e importanti: dalla gestione dei contratti con gli atleti, alla sorte dei contratti di sponsorizzazione e dei diritti televisivi, alla digitalizzazione dei musei dello sport, alla possibilità delle società sportive di fruire delle varie misure a sostegno della liquidità e ad altre soluzioni concrete per fronteggiare gli esiti negativi che l'emergenza Covid-19 ha generato in vista della ripresa delle attività.

Il ciclo si compone dei seguenti approfondimenti (l'ordine è meramente indicativo):



This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

La situazione attuale impone agli operatori di settore un'attenta valutazione delle ricadute sulla propria attività e delle possibili misure da adottare già nel breve periodo per fronteggiare questa **carenza di liquidità e le relative conseguenze dal punto di vista societario**.

A tal fine, con il presente contributo si intende fornire una breve panoramica delle **misure di sostegno alla liquidità** che sono state introdotte dalla normativa emergenziale a supporto dei soggetti che operano nel settore, nonché di alcune **misure di carattere societario introdotte in deroga alla disciplina ordinaria sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese** (nonché delle possibili ricadute sul rispetto dei parametri introdotti dalla disciplina del c.d. *fair play* finanziario) e di una **nuova disposizione fiscale** che consente alle imprese di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA - *deferred tax assets*) relative a perdite fiscali pregresse e alla cc.dd. "eccedenza ACE".

2. Misure di supporto alla liquidità e profili di diritto societario

2.1. Misure di supporto alla liquidità

Le misure di supporto applicabili anche alle imprese che operano nel settore sportivo introdotte dalla normativa emergenziale possono distinguersi in tre macro-categorie:

- a) Misure applicabili a tutte le imprese,
- b) Misure applicabili esclusivamente alle cc.dd. PMI¹,
- c) Misure specifiche per talune categorie di operatori del settore sportivo.

2.1.a. Misure di supporto alla liquidità in favore di tutte le imprese

La normativa emergenziale ha previsto **specifiche previsioni a sostegno di tutte le imprese, comprese quelle di grandi dimensioni**.

La misura al momento più rilevante, già operativa e immediatamente fruibile, riguarda la **concessione da parte di SACE S.p.A. ("SACE") di garanzie a prima richiesta a copertura di nuovi finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2020** e che presentino, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- devono essere concessi **in favore di imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19**;
- devono avere una **durata non superiore a 6 anni**;
- devono essere **destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia**.

L'impresa che intenda accedere alla garanzia SACE deve farne richiesta alla banca finanziatrice, la quale - previa apposita istruttoria - attiverà un'apposita procedura telematica con SACE per l'ottenimento della garanzia.

E' opportuno segnalare che le imprese che vogliono beneficiare della garanzia SACE devono assumere, tra gli altri, i seguenti impegni:

- non approvare né procedere alla distribuzione di dividendi o al riacquisto di azioni proprie a partire dal 9 aprile 2020 e per tutto

¹ Per PMI si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni. In caso di appartenenza a un gruppo societario, occorre fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

- il 2020. Questo impegno si applica non solo alla beneficiaria della garanzia ma anche alle altre società del gruppo con sede in Italia;
- sottoscrivere appositi accordi sindacali per la gestione dei livelli occupazionali.

2.1.b. Misure di supporto alla liquidità applicabili alle cc.dd. PMI

Tali previsioni riguardano, principalmente, il **potenziamento della garanzia concessa dal c.d. “Fondo di Garanzia PMI”** e la **previsione di specifici strumenti di moratoria straordinaria**.

(i) Fondo di Garanzia PMI

Con riferimento al **potenziamento della garanzia concessa dal c.d. “Fondo di Garanzia PMI”**, si tratta di un’agevolazione pubblica già presente nel nostro ordinamento mediante la quale lo Stato fornisce un supporto alle PMI e ai professionisti che riscontrano difficoltà a ottenere liquidità dal sistema bancario, mettendo a disposizione una garanzia pubblica sostitutiva delle garanzie normalmente richieste dagli istituti di credito per la concessione di un finanziamento.

Gli ultimi provvedimenti normativi adottati prevedono, tra l’altro, la gratuità della concessione della garanzia pubblica e l’aumento dell’importo massimo garantito per singola impresa fino a un massimo di Euro 5 milioni.

In via eccezionale è stato poi previsto che possono accedere alla garanzia, oltre alle PMI, **anche le imprese aventi un numero di dipendenti non superiore a 499**.

L’impresa non può richiedere di beneficiare delle nuove misure direttamente al Fondo di Garanzia PMI, ma deve richiederlo, anche con l’ausilio dei propri consulenti, al finanziatore, unico soggetto incaricato di attivare e gestire la procedura di richiesta della garanzia pubblica.

(ii) Moratoria straordinaria

Con riguardo ai rapporti di natura finanziaria già in essere, la normativa emergenziale ha introdotto **specifici strumenti di moratoria straordinaria a beneficio delle sole PMI** tra i quali rileva, in particolare:

- la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti e canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 fino alla medesima data;
- il mantenimento delle cc.dd. “linee di denaro caldo” (ad esempio, aperture di credito e anticipi su crediti) fino al 30 settembre 2020.

La richiesta può essere presentata dalla singola PMI mediante semplice comunicazione corredata di apposita autocertificazione a mezzo della quale la PMI stessa confermi di aver subito, quale conseguenza dell’epidemia da Covid-19, una temporanea carenza di liquidità.

2.1.c. Misure di supporto per talune categorie di operatori del settore sportivo

In aggiunta a quanto sopra, ai sensi della normativa emergenziale sono state previste, altresì, ulteriori **misure ad hoc rivolte esclusivamente a federazioni**

sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI.

(i) Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva

La prima misura ha ampliato la possibilità di ricorrere al c.d. “Fondo di Garanzia per l'Impiantistica Sportiva”.

Detto fondo, che ha lo scopo di fornire garanzie in relazione a mutui concessi per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisto di strutture e attrezzature sportive nonché le relative aree, è stato infatti autorizzato, fino al 31 dicembre 2020, a prestare garanzie in relazione a finanziamenti richiesti per affrontare esigenze di liquidità originate dalla situazione emergenziale.

La garanzia può essere concessa tanto per finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo quanto per finanziamenti concessi da altro istituto bancario.

(ii) Fondo Speciale per la Concessione di Contributi in Conto Interessi sui Finanziamenti all'Impiantistica Sportiva

La normativa emergenziale ha, inoltre, esteso l'operatività del c.d. “Fondo Speciale per la Concessione di Contributi in Conto Interessi sui Finanziamenti all'Impiantistica Sportiva”, prevedendo che tale fondo possa concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati sia dall'Istituto per il Credito Sportivo che da altro istituto bancario, per esigenze di liquidità svincolate dall'implementazione di interventi sull'impiantistica sportiva.

2.II. Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e possibilità per gli azionisti di intervenire a sostegno della società

Oltre alle misure di supporto alla liquidità delle imprese, la normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza da Covid-19 ha introdotto **alcune deroghe** alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese, con riferimento in particolare alla **sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e all'intervento dei soci a sostegno della società**.

a) Quanto alla prima, è stata prevista la sospensione temporanea di alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.). A tal riguardo:

- se il capitale ha subito una riduzione di oltre un terzo, permane l'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti e di redigere la relazione sulla situazione patrimoniale. Tuttavia, l'obbligo di riduzione del capitale non sussiste anche se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta riassorbita entro il limite di un terzo del capitale sociale; e
- in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, non sussiste l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero la trasformazione della società.

b) Inoltre, è stata prevista la **sospensione**, per i finanziamenti infragruppo – vale a dire quelli da parte dei soci ovvero di chi esercita attività di direzione e coordinamento - concessi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, **dell'applicazione del meccanismo di postergazione rispetto agli altri creditori sociali**.

Tale misura è finalizzata a garantire una maggiore flessibilità circa gli strumenti a disposizione del socio per apportare risorse finanziarie alla società e, in definitiva, accrescerne i flussi di finanziamento.

3. Provvedimenti in materia fiscale

Ai sensi della normativa emergenziale è stata introdotta una speciale disposizione che consente alle imprese di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA - *deferred tax assets*) relative a perdite fiscali pregresse e alla cc.dd. "eccedenza ACE".

Tali crediti di imposta sono immediatamente utilizzabili mediante:

- compensazione - senza limiti di importo - di debiti tributari e contributivi;
- cessione, secondo le procedure ex artt. 43-*bis* o 43-*ter* del D.P.R. 602/1973,
- rimborso da parte dell'Erario.

La trasformazione è connessa al fatto che la società ceda **crediti "deteriorati" sia di natura commerciale che finanziaria** (i.e. crediti che risultino insoluti da oltre 90 giorni).

La norma si applica, in linea generale, a tutte le società che non si trovano in condizione di dissesto finanziario ed è ragionevole includere tra i beneficiari anche le società sportive professionistiche. Ad esempio, laddove vi fossero dei creditori in difficoltà con i pagamenti dei corrispettivi dovuti contrattualmente a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria (ad. es. sponsor o club italiani o stranieri a cui in precedenti sessioni di mercato sono state cedute le prestazioni sportive di uno o più sportivi professionisti), tali crediti potrebbero essere ceduti a terzi (ad es. istituti di credito).

Senza pregiudicare il rapporto commerciale sottostante (ad es. non verrebbe risolto il contratto di sponsorizzazione), la società sportiva cedente potrebbe avere immediati benefici economici rappresentati (i) dall'incasso del corrispettivo per la cessione del credito e (ii) dall'utilizzo del credito di imposta (inoltre, la differenza tra prezzo di cessione del credito e valore nominale dello stesso è deducibile ai fini dell'IRES quale perdita su crediti).

Sotto il profilo oggettivo, il riconoscimento dei crediti d'imposta è condizionato alla cessione ad un soggetto terzo (anche un istituto di credito) **entro il 31 dicembre 2020** di uno o più crediti deteriorati (sono escluse le cessioni a favore di soggetti facenti parte dello stesso gruppo).

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta soggiace a **due limiti quantitativi**:

1. i crediti ceduti nel corso dell'anno non possono eccedere il valore nominale di € 2 miliardi, tenuto conto di tutte le cessioni effettuate dalle società appartenenti allo stesso gruppo;
2. inoltre, sono trasformate in crediti d'imposta le DTA, calcolate in misura pari all'aliquota IRES (24%) fino a un ammontare pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti .

Il credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non produce interessi e non concorre alla formazione della base imponibile né dell'IRES né dell'IRAP.

Infine, le società che beneficiano di quest'agevolazione sono tenute a versare fino al 2029 un importo annuale pari all'1,5% della differenza tra: (a) le DTA oggetto di trasformazione, e (b) l'ammontare di imposte da versare a titolo di IRES e IRAP. Tale importo, ove dovuto, è deducibile sia ai fini dell'IRES che dell'IRAP.

4. Conclusioni

Le misure sopra descritte rappresentano certamente uno strumento importante a disposizione degli operatori del comparto sportivo che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria, in quanto – in alternativa o in combinazione con altri strumenti ordinari (quali ad esempio eventuali apporti di capitale da soci o nuovi investitori) - contribuirebbero a sostenere i costi del personale (e le retribuzioni degli atleti) e gli ulteriori costi cd. “*fix*” e indifferibili (si pensi, a utenze, costi di struttura e manutenzione), nonché a finanziare quegli investimenti che si rendono necessari per rilanciare l'attività.

Con riferimento alle società calcistiche, la scelta di apportare mezzi di capitale o assumere nuovo debito beneficiando delle misure di supporto sopra descritte, assume ovviamente rilevanza anche ai fini della disciplina del fair play finanziario, dal momento che gli interessi sui finanziamenti rappresentano una delle componenti di costo rilevanti ai fini del calcolo dell'equilibrio finanziario.

In proposito, con comunicato dell'1 aprile 2020 il Comitato Esecutivo UEFA ha tuttavia lasciato intravedere un principio di flessibilità, da un lato sospendendo l'applicazione delle “[...] norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club”, dall'altro lato sottolineando che “[...] le attuali circostanze straordinarie necessitano di interventi specifici per agevolare il lavoro delle federazioni e dei club”.

La UEFA sembrerebbe dunque anticipare una tendenza che, se effettivamente implementata, potrebbe consentire un minor rigore nell'attività di monitoraggio.

In definitiva, sarà opportuno valutare il ricorso a tali forme di finanziamento anche alla luce degli indirizzi che potranno essere adottati dalla UEFA e dalle singole Federazioni nel contesto del procedimento di rilascio delle licenze.



Focus Team Diritto dello Sport

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul diritto dello sport.

Marco Maniscalco

Lavoro

Vittorio Allavena

Contenzioso

Francesco Anglani

Antitrust

Marcello Giustiniani

Lavoro

Giovanni Guglielmetti

Proprietà Intellettuale

Carlo Montagna

Societario

Mario Olivieri

Civile

Luca Perfetti

Amministrativo

Francesco Sbisà

Penale

Riccardo Ubaldini

Fiscale

Enrico Vaccaro

Societario

Gianfranco Veneziano

Societario

Gianmarco Tortora

Fiscale

Martino Ranieri

Lavoro